

**Civile Ord. Sez. L Num. 16135 Anno 2020**

**Presidente: BERRINO UMBERTO**

**Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**

**Data pubblicazione: 28/07/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 483-2016 proposto da:

CORDISCO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA FARNESE 44, presso lo studio dell'avvocato  
GIANLIVIO FASCIANO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato MICHELE GUZZO;

**- ricorrente -**

**contro**

S.A.T.I. S.P.A. (già S.A.T.I. SOCIETÀ AUTOCOOPERATIVE  
TRASPORTI ITALIANI) in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA FRANGIPANE 13, presso lo studio  
dell'avvocato GIOVANNI SACCHETTI, rappresentata e  
difesa dagli avvocati GAETANO DOMENICO CATERINA e

2019

3931

GIOVANNI BARANELLO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 76/2015 della CORTE D'APPELLO di  
CAMPOBASSO, depositata il 30/06/2015, R.G.N. 178/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RG 483/2016

### **RILEVATO CHE**

1. Con sentenza 30 giugno 2016, la Corte d'appello di Campobasso rigettava l'appello proposto da Gabriele Cordisco avverso la sentenza di 1° grado, di reiezione della sua domanda di accertamento di illegittimità dell'unilaterale deliberazione della datrice Società Autocooperative Trasporti Italiani (S.A.T.I.) s.p.a. dell'erogazione dei buoni pasto dal giugno 2006 e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive;
2. avverso la predetta sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380*bis* 1 c.p.c., cui la società resisteva con controricorso;
3. il P.G. rassegnava le conclusioni ai sensi dell'art. 380*bis* 1 c.p.c.;

### **CONSIDERATO CHE**

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, in combinato disposto con l'art. 36 Cost., 1373, 1374 c.c., per la ritenuta erronea unilaterale revocabilità dei c.d. buoni pasto, per la loro funzionalità ad un rapporto contrattuale integrativo, componente della retribuzione (anche per la "legittima aspettativa" dei lavoratori a seguito di una reiterata e generalizzata prassi aziendale dal 1999 all'aprile 2006) e pertanto soggetti al principio di irriducibilità della stessa (primo motivo);
2. esso è infondato;
  - 2.1. la Corte territoriale ha correttamente interpretato la natura dei buoni pasto alla stregua, non già di elemento della retribuzione "normale", ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14 luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303); sicché, il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RG 483/2016

3.2. l'interpretazione contrapposta dal lavoratore, di erogazione dei buoni pasto "in funzione di un rapporto contrattuale", anche sulla base di una reiterazione nel tempo tale da integrare una *prassi* aziendale (pure viziata da una connotazione di novità, non parlandone la sentenza impugnata, né avendone il ricorrente offerto indicazione di una sua prospettazione negli atti dei precedenti gradi), non inficia il presupposto della natura non retributiva dell'erogazione;

3. il lavoratore deduce poi violazione e falsa applicazione dell'art. 21/B del CCNL autoferrotramvieri del 23 luglio 1976, per la non corretta distinzione tra buoni pasto, erogati a tutti i lavoratori, e indennità di "concorso pasti", riservata unicamente ai dipendenti fuori del comune di residenza nelle ore dei pasti (secondo motivo);

3.1. esso è inammissibile;

3.2. la censura è viziata da un'evidente carenza di interesse, per inidoneità a scalfire la *ratio decidendi* (ai due ultimi capoversi di pg. 4 della sentenza), oggetto del primo motivo, in quanto riguardante un profilo argomentativo avente sostanziale natura di *obiter dictum*, ininfluenza sul dispositivo della decisione (Cass. 18 dicembre 2017, n. 30354; Cass. 25 settembre 2018, n. 22782);

4. le superiori argomentazioni comportano il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari secondo la loro richiesta e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1<sup>quater</sup> del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

RG 483/2016

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,  
a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.



Così deciso nella Adunanza camerale del 4 dicembre 2019